

Legge regionale 01 settembre 1988, n.70

Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. L'indennita' ed il rimborso spese, nonche' il trattamento economico di missione per il Presidente, i componenti ed i Segretari del:

- a) Comitato Tecnico regionale della Cassa per il credito delle Imprese Artigiane per la concessione del Contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi della legge 27 maggio 1952 n. 949 sull'Artigiancassa e successive modificazioni;
- b) Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato, istituite ai sensi della LR 23/4/1988, n. 29;
- c) Commissione consultiva regionale per il nulla - osta all'apertura di esercizi commerciali e di grandi strutture di vendita, istituita ai sensi della legge statale 11/6/1971 n. 426;
- d) Commissione consultiva regionale per il commercio ambulante, istituita ai sensi della legge statale 19/5/1976, n. 398;
- e) Comitato tecnico consultivo, relativo alle fiere, mostre ed esposizioni istituito ai sensi dell'art. 1 della LR 10/3/87 n. 18, sono disciplinati dalla presente legge.

2. Per i membri dei suddetti organismi che siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione si provvede ai sensi, rispettivamente, della LR 13/6/1983, n. 49 della LR 6/9/73 n. 54 e successive modificazioni, del DPR 30/6/72 n. 748 e della legge 15/11/73, n. 734.

ARTICOLO 2

(Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane)

Ai membri ed al segretario del Comitato tecnico Regionale di cui al precedente articolo 1 lett. a), e' attribuita un'indennita', per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l'anno, nella misura di:

- L. 60.000 per il Presidente
- L. 50.000 per gli altri membri ed il segretario.

ARTICOLO 3

(Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato)

Ai membri ed al Segretario delle Commissioni provinciali e

regionale per l'artigianato di cui al precedente art. 1 lett. b) e' attribuita una indennita', per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l'anno, nella misura di:

- L. 50.000 per il Presidente
- L. 40.000 per gli altri membri ed il segretario

ARTICOLO 4

(Commissioni consultive per il nulla osta all'apertura di esercizi commerciali e per il commercio ambulante)

Ai membri delle Commissioni di cui all'art. 1, lettera c) e d), e del Comitato di cui alla lettera e), e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 15 sedute l'anno, nella misura di:

- L. 60.000 per il Presidente
- L. 50.000 per gli altri membri

ARTICOLO 5

(Trattamento di trasferta)

Ai Componenti gli organismi di cui all'art. 1, che risiedono in Comune diverso da quello sede dell'organismo di competenza spetta, quando si rechino alle sedute del proprio organismo, un trattamento economico di trasferta equiparato a quello corrisposto ai dirigenti regionali.

Ai Componenti di cui al comma precedente e' altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa della LR n. 54 del 6/9/73 e successive modificazioni.

ARTICOLO 6

(Trattamento di missione)

Ai componenti e ai segretari degli organismi di cui all'art. 1, che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo la normativa della LR n. 54 del 6/9/73 e successive modificazioni.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente degli organismi di cui all'art. 1.

Per i membri invece che siano Consigli regionali o dipendenti dalla regione e dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente della LR 4/2/1972 n. 4, della LR del 6/9/73 n. 54 e successive modificazioni e del DPR 30/6/72 n. 748.

ARTICOLO 7

(Liquidazione)

Alla liquidazione delle indennita' di cui alla presente legge provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione e/o Comitato medesimo.

ARTICOLO 8 (Oneri)

1. Alle spese derivanti dalla presente legge e quantificate per l'anno 1988 in lire 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 00720 del bilancio 1988 impinguato con la variazione apportata con il successivo comma.

2. Gli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Spesa" del bilancio 1988 sono cosi' modificati, per analogo importo:

Spesa in diminuzione

Cap. 50260

Fondo di riserva per spese impreviste	100.000.000
---------------------------------------	-------------

Spesa in aumento

Cap. 00720

Spese per i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di viaggio ai membri estranei all'Amministrazione regionale dei comitati e commissioni previste da leggi regionali statali	100.000.000
---	-------------

3. Agli oneri per i successivi esercizi sara' fatto fronte con legge di bilancio.

ARTICOLO 9 (Norma finale)

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogata la LR 19/7/82, n. 60.

Le indennita' ed il rimborso spese previste dalla presente legge per le Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato di cui al punto b) del precedente art. 1 decorrono dalla entrata in vigore della LR n. 29 del 23/4/88 relativa alle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.